

# **DISCIPLINARE PER L'ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI PER DISABILI E ANZIANI E LA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DELLE RETTE**

## **Articolo 1**

### **Oggetto ed ambito di applicazione**

- 1.** Il presente disciplinare, in applicazione degli artt. 22, comma 4 e 24, comma 2 e 3 del "NUOVO REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI E DEGLI INTERVENTI SOCIALI", approvato con delibera di CC n.35 del 21.4.2016 (d'ora in poi "regolamento"), definisce le modalità di accesso e la misura di compartecipazione economica del Comune di Bari alla spesa relativa al ricovero di persone disabili e anziane, presso strutture residenziali a ciclo continuativo, al fine di garantire idoneo intervento di assistenza e tutela per coloro i quali, in ragione dell'elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano assistibili a domicilio.
- 2.** I criteri di compartecipazione al costo dei servizi disciplinati nel presente atto si applicano con riferimento ai soli oneri effettivamente posti a carico dei soggetti di cui al comma precedente per prestazioni rese in ambiente residenziale. Pertanto, alla sola quota socio-assistenziale della retta, ovvero alla retta di ospitalità per ricovero alberghiero.

## **Articolo 2**

### **Principi e finalità**

- 1.** L'accesso alle prestazioni residenziali da parte dell'utente deve avvenire solo a seguito di valutazione ed accertamento della impossibilità di permanenza a domicilio, pur in presenza di supporti domiciliari sociali e sanitari già attivati finalizzati a sostenere la rete familiare e/o parentale di riferimento.
- 2.** L'utente in condizione di autosufficienza, per il quale sussistono gravi ostacoli di carattere economico o sociale alla conduzione di una vita autonoma e/o risulti privo di supporto familiare, previa presa in carico da parte del servizio sociale del Municipio dove risulta la sua ultima residenza, potrà scegliere tra le strutture di carattere socio-assistenziale iscritte nel registro regionale delle strutture autorizzate al funzionamento.
- 3.** L'utente, per il quale sia individuata la condizione di non autosufficienza e non assistibilità a domicilio, avrà diritto di scegliere il luogo di cura nell'ambito delle diverse opzioni offerte dalle strutture socio-sanitarie accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, ovvero in assenza di strutture accreditate, da quelle iscritte nel registro regionale delle strutture autorizzate al funzionamento.
- 4.** L'accesso alle strutture socio-sanitarie potrà avvenire, tuttavia, solo previa valutazione multidimensionale, da parte della competente U.V.M..
- 5.** Il Comune di Bari ha quale obiettivo la massima tutela della persona per la quale l'istituzionalizzazione si è resa necessaria ed assume, nei limiti delle risorse disponibili e secondo principi di equità, imparzialità e trasparenza, l'onere della compartecipazione alle sue spese di ricovero, se e nella misura in cui alla persona stessa compete, onde assicurarne la continuità assistenziale anche a fronte di grave indigenza economica.

## **Articolo 3**

### **Ambito di applicazione**

- 1.** L'intervento di compartecipazione economica del Comune è riferito alla quota sociale delle spese di ospitalità presso le strutture residenziali dell'area anziani e disabili di cui al RR4/2007 (art. 54 e ss. e art.62 e ss.) ed alle RSA ex RR8/2002, in relazione alle tariffe applicate e previste dalle relative carte dei servizi o previste da convenzioni che il Comune di Bari riterrà di stipulare con le strutture stesse, nei limiti comunque delle tariffe massime stabilite dalla Regione Puglia.
- 2.** Il presente disciplinare si applica altresì alla compartecipazione per la quota sociale delle rette delle strutture residenziali educative che ospitano minori con problematiche psico-sociali, ivi inseriti, in assenza di strutture a carattere sanitario o riabilitative autorizzate, su istanza della famiglia e previa valutazione dell'Unità di valutazione Multidimensionale, qualora siano erogate prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie integrative, sulla base del PAI/PEI predisposto dall'UVM.
- 3.** Nelle ipotesi di cui al precedente comma, in assenza di provvedimento tariffario regionale, il costo del servizio e la percentuale delle quota sociale sono determinate in sede di UVM in relazione all'incidenza in concreto delle prestazioni sanitarie; in ogni caso la quota sociale non può essere superiore a quanto previsto dal DPCM 12 gennaio 2017 (artt.23, 25 e 30).
- 4.** Le disposizioni di cui al presente disciplinare si applicano esclusivamente ai cittadini residenti a Bari.

#### **Articolo 4** **Modalità di presentazione della domanda ed istruttoria**

- 1.** Per quanto riguarda la richiesta di inserimento presso struttura socio-assistenziale, con compartecipazione del Comune, il cittadino dovrà presentare al Segretariato del Municipio competente per territorio, il Modello unico per l'accesso ai servizi e gli interventi sociali, unitamente alla documentazione necessaria alla valutazione della ammissibilità dell'istanza:
  - a.** attestazione ISEE in corso di validità;
  - b.** dichiarazione ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000 di "non poter far fronte al pagamento della quota socio-assistenziale della retta";
  - c.** dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 dei redditi, indennità, compensi a qualsiasi titolo percepiti dal richiedente;
  - d.** dichiarazione ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000 relativa alle condizioni di cui al comma 2, art.7 del presente disciplinare;
  - e.** copia del verbale della Commissione Medica competente per il riconoscimento di invalidità e/o indennità, laddove presente;
- 2.** Per quanto riguarda la richiesta di inserimento presso struttura socio-sanitaria, con compartecipazione del Comune, va presentata apposita domanda alla PUA, indirizzata al Direttore del Distretto Unico Socio sanitario e corredata della proposta del medico di Medicina generale, allegando, per le valutazioni di competenza comunale, la medesima documentazione di cui al comma precedente.

In caso di dimissioni ospedaliere è necessario altresì allegare la relazione del medico del Reparto ospedaliero o del medico dell'Unità Operativa Territoriale presso cui è in carico la persona.

Effettuata l'istruttoria preliminare dell'istanza e verificata la completezza della documentazione, la PUA attiva tutte le procedure per la convocazione dell'UVM.

Quest'ultima, entro il termine massimo di 20 giorni dalla data della richiesta di accesso, fatte salve le procedure per l'accesso di urgenza e le dimissioni protette, esamina la domanda, effettua la valutazione del caso e cura l'elaborazione del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI).

- 3.** Qualora vi sia un provvedimento dell'autorità giudiziaria esecutivo che prescrive l'intervento socio sanitario e comunque nei casi di cui all'art.9 del Regolamento, il Comune può richiedere d'ufficio l'attivazione dell'UVM, fermo restando la necessità del consenso informato, dell'utente o suo rappresentate legale, da esprimersi in sede di seduta UVM o comunque prima dell'inserimento in struttura.
- 4.** La documentazione necessaria alla valutazione della situazione economica ha validità limitata ed è soggetta a rivalutazione annuale, eccezion fatta nel caso in cui si siano verificate durante l'anno significative variazioni nei dati reddituali e/o patrimoniali in essa attestati o autocertificati che possano determinare variazioni nella misura della compartecipazione alla spesa da parte del Comune ovvero decadenza del beneficiario dal diritto alla stessa, che è onere del cittadino dichiarare entro 30 giorni a pena di revoca del beneficio.
- 5.** Se il richiedente è disabile o anziano non autosufficiente, l'ISEE da valutarsi è quello Sociosanitario-Residenze di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. Per le situazioni di cui all'art.3, comma 2, si terrà conto dell'ISEE calcolato con le modalità di cui all'art.7 del DPCM 159/2013. Nel caso sia ancora in corso la valutazione delle competenti commissioni sulle invalidità civili nei confronti di un soggetto anziano non autosufficiente, allo stesso è consentito presentare ISEE Ordinario, fatto salvo l'obbligo di presentare l'ISEE Sociosanitario-Residenze non appena in possesso delle certificazioni di disabilità e non autosufficienza che lo consentono. Agli anziani autosufficienti, se individuati quali possibili beneficiari di intervento è fatto obbligo di presentare ISEE Ordinario.
- 6.** L'attestazione ISEE, con la DSU, deve essere prodotta al Comune ogni anno entro il 15 marzo affinché sia verificato il mantenimento del requisito di accesso di cui all'art.5 del presente disciplinare.
- 7.** In caso di imminente scadenza dei termini di cui al comma precedente, il beneficiario può presentare al Comune la sola ricevuta di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. L'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al beneficiario nell'interesse del medesimo. Detta attestazione dovrà comunque pervenire agli atti entro e non oltre il 1 aprile dell'anno in corso.
- 8.** Nel caso in cui siano decorsi i termini di cui al comma 6 del presente articolo, ovvero del 1 aprile nell'eventualità di cui al comma 7, ed il beneficiario non abbia provveduto, lo stesso decadrà dalla prestazione con effetto immediato.
- 9.** Qualora si verificano variazioni nel nucleo familiare del beneficiario durante l'erogazione della prestazione, è fatto obbligo allo stesso di comunicarlo ai Servizi e di presentare un ISEE aggiornato che tenga conto delle variazioni medesime, al fine della rivalutazione dei suoi requisiti di accesso.
- 10.** Fatto salvo l'obbligo di cui al comma precedente, l'Ufficio competente solleciterà la produzione di una nuova attestazione ISEE ogniqualvolta venga a conoscenza di variazioni nel nucleo familiare del beneficiario della prestazione, sulla base della documentazione certificante fatti, stati o qualità personali acquisita d'ufficio anche a mezzo di collegamenti telematici, come previsto dalla normativa vigente. Il beneficiario disporrà di 30 giorni lavorativi dal sollecito per ottemperarvi, pena decadenza dal beneficio.
- 11.** In caso di imminente scadenza dei termini di cui al secondo periodo del comma precedente, il beneficiario può presentare al Comune la sola ricevuta di presentazione della DSU, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159. L'Ente potrà acquisire successivamente l'attestazione ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al beneficiario nell'interesse del medesimo. Detta

attestazione dovrà comunque pervenire agli atti entro e non oltre 30 giorni dalla data di presentazione della DSU.

- 12.** Qualora si determini la decadenza dal beneficio per una rideterminazione sfavorevole del valore ISEE e la nuova attestazione ISEE, per la quale il requisito di accesso alla prestazione non è riscontrato, sia prodotta a scadenza di quella precedente, ai sensi del comma 4 del presente articolo, la compartecipazione del Comune alle spese di ricovero dell'utente cesserà alla data di scadenza dell'attestazione ISEE precedente (a legislazione vigente, il 15 gennaio).
- 13.** Nell'eventualità di accertate situazioni ad alto indice di gravità sociale si applica quanto previsto dall'art.20 del regolamento

## **Articolo 5**

### **Requisiti e criteri per la compartecipazione**

- 1.** Secondo quanto previsto dall'art.6, comma 4 del RR 4/2007, il Comune di Bari interviene ad integrare la retta di ricovero nei casi in cui il beneficiario non riesca a far fronte al pagamento e comunque nel rispetto degli equilibri di bilancio.
- 2.** Il Comune non potrà in nessun caso contribuire nemmeno in parte al pagamento del costo delle prestazioni dovute dall'utente, qualora non vi sia la copertura finanziaria della spesa, salvo quanto previsto al successivo comma 8.
- 3.** Per accedere alla compartecipazione, in prima valutazione ed in fase di rivalutazione, il cittadino che presenta domanda deve possedere un ISEE non superiore alla soglia di euro 20.000,00;
- 4.** Al di sotto della soglia di 20.000,00, anche in presenza di un ISEE inferiore ai 3.000,00 euro, la persona da inserire in regime di ricovero provvede comunque alla copertura della retta residenziale con l'ammontare di tutte le proprie disponibilità economiche, ritenendosi la compartecipazione da parte del Comune eventuale ed integrativa;
- 5.** Per le fattispecie di cui al comma 2 dell'art.3, al di sotto della suddetta soglia di 20.000,00 euro, per il calcolo della quota a carico della cittadino, si procederà con le modalità previste dall'art.22 del Regolamento;
- 6.** In tutti i casi, la compartecipazione del Comune sarà possibile solo allorquando le somme a qualsiasi titolo percepite dall'utente, che concorrono in via prioritaria al pagamento della retta, non siano sufficienti a coprire il costo del servizio.
- 7.** A titolo esemplificativo e non esaustivo, concorrono al pagamento della retta tutti i redditi, le indennità, i compensi, i contributi ed i trattamenti retributivi, assistenziali e previdenziali percepiti, anche se non fiscalmente rilevanti, di cui va considerato il valore netto. Dall'ammontare complessivo delle prestazioni di natura economica indicate nel comma precedente, andranno detratte eventuali spese obbligatorie o necessarie documentate (p.es. pagamenti tributari, prestazioni sanitarie non erogate dal SSN, ecc.) ed una quota, da considerarsi a piena fruibilità del beneficiario per le proprie esigenze e spese personali, determinata in euro 150,00 mensili;
- 8.** Limitatamente alle situazioni più gravi valutate dal servizio sociale, rientranti nelle fattispecie di cui all'art.20 del Regolamento, qualora a causa della insufficienza degli stanziamenti sui relativi capitoli di spesa, il Comune non possa farsi carico della quota di compartecipazione, l'ufficio competente autorizzerà la prestazione con le modalità di cui al comma 3 del citato art.20 del Regolamento.

## **Articolo 6**

### **Sostegno al coniuge o al familiare privo di redditi convivente, precedentemente al ricovero, con l'assistito**

1. In conformità a quanto previsto dal comma 3 dell'art.22 del Regolamento, qualora il coniuge ed i familiari a carico del richiedente non dispongano di mezzi e risorse sufficienti al proprio sostentamento, il Municipio competente potrà autorizzare una riduzione della quota a carico del cittadino, previa valutazione del servizio sociale.
2. Il Servizio sociale potrà altresì predisporre un apposito piano di intervento che consenta al ricoverato di far fronte ai propri obblighi assistenziali.
3. Sono da considerarsi in difficoltà economica il coniuge ed il familiare dell'assistito con ISEE inferiore a € 3.000,00.
4. In ogni caso, il richiedente la prestazione concorre alla copertura della retta a suo carico almeno con le indennità concesse a titolo di minorazione dall'INPS.

## Articolo 7

### *Criteri per la formazione delle graduatorie*

1. Qualora le risorse non siano sufficienti a garantire a tutti i richiedenti il soddisfacimento del bisogno, in particolare per gli inserimenti nelle strutture socio-assistenziali, si procederà alla definizione di una graduatoria delle domande.
2. Ai fini della formazione della graduatoria, a cura del servizio sociale, si terrà conto dei criteri di cui alla seguente tabella:

MACROFATTORI DA VALUTARE	PUNTEGGIO MAX	SOTTOPARAMETRI DI VALUTAZIONE AREA DISABILITÀ		SOTTOPARAMETRI DI VALUTAZIONE AREA ANZIANI	
Contesto familiare	Max 30 p	Disabile solo (senza figure parentali di riferimento)	<b>8 p.</b>	Anziano solo (senza figure parentali di riferimento) non autosufficiente	<b>8 p.</b>
		Nucleo familiare con 1 o più figli disabili	<b>3 p.</b> per ogni minore disabile	Coppia di anziani di cui almeno uno non autosufficiente o anziana/o con familiari disabili non in grado di prestare assistenza	<b>6 p.</b>
		Nucleo familiare con minori e genitore/i disabile/i	<b>4 p.</b> per ogni adulto disabile	Anziano solo autosufficiente	<b>2 p.</b>
		Contesto familiare multiproblematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• disoccupazione,</li> <li>• misure limitative libertà personale,</li> <li>• dipendenze da alcool, gioco, sostanze</li> <li>• maltrattamenti o violenza domestica</li> </ul>	<b>Fino a 10 p.</b> in relazione alla gravità e/o pluralità fattori di rischio	Contesto familiare multiproblematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• disoccupazione,</li> <li>• misure limitative libertà personale,</li> <li>• dipendenze da alcool, gioco, sostanze</li> <li>• maltrattamenti o violenza domestica</li> </ul>	<b>Fino a 10 p.</b> in relazione alla gravità e/o pluralità fattori di rischio
Grado di non autosufficienza o invalidità	Max 18 p	I.C. da 67% a 99%		<b>2p.</b>	
		I.C. 100%		<b>6p.</b>	
		I.C. 100%+Acc.		<b>10p.</b>	
		L.104 art.3 co3		<b>+ 3p.</b>	
		Malattia rara certificate o che richiede cure fuori regione		<b>+ 5p.</b>	

<b>Condizione abitativa inadeguata</b>	<b>Max 10 p</b>	Abitazione inidonea: <ul style="list-style-type: none"> <li>• barriere architettoniche interne ed esterne</li> <li>• bagni inidonei</li> <li>• vano ascensore inidoneo/ inesistente</li> <li>• zona isolata</li> </ul>		<b>Fino a 10 p.</b>
		Abitazione parzialmente inidonea: <ul style="list-style-type: none"> <li>• barriere interne o esterne</li> <li>• zona poco servita</li> </ul>		<b>Fino a 5 p.</b>
		Coabitazione di più nuclei		<b>Fino a 5 p.</b>
		Sfratto esecutivo o abitazione dichiarata inagibile		<b>Fino a 10 p.</b>
<b>Mancata fruizione da parte dell'utente di altri servizi sociali agevolati o erogazione di contributi nell'anno</b>	<b>Max 2 p.</b>			
<b>Virtuosità fiscale nel triennio</b>	<b>Max 4 p</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In fase di 1<sup>^</sup> applicazione si farà riferimento al regolare pagamento della sola TARSU/TARI</li> <li>• 1,50 punti per ogni anno di regolarità contributiva</li> <li>• L'istante dovrà autocertificare importo pagato, soggetto passivo, eventuali cause di esenzione/riduzione tributo</li> </ul>		
<b>Reddito Isee</b>	<b>Max 36p</b>	MINORE € 3000	<b>36p.</b>	
		MAGGIORE 20.000	<b>0 p.</b>	
		TRA € 3.000 E 20.000	-	<b><math>\frac{\text{ISEE più basso}^1}{\text{ISEE del richiedente}} \times 36</math></b>

<sup>1</sup> In caso di ISEE pari a 0, andrà inserito nella formula come valore 1  
Pagina 6 di 8

## **Articolo 8 Controlli**

- 1.** La verifica e il controllo delle strutture residenziali di cui al presente disciplinare sono di competenza della Ripartizione Servizi alla persona che si avvale anche della collaborazione del Servizio Sociale del Municipio. La qualità del servizio offerto sarà valutata attraverso idonei strumenti di rilevazione che tengano conto anche del grado di soddisfazione dall'utente.
- 2.** I controlli vengono effettuati con le modalità di cui alla Delibera di G.C. 898 del 15/12/2015, ferma restando in capo alla Assistente Sociale referente la possibilità di effettuare ulteriori verifiche sul caso.
- 3.** E' effettuata dal Municipio competente, con modalità a campione, la verifica sulle autocertificazioni prodotte dagli utenti.
- 4.** Il Comune, inoltre, si riserva di dar corso al controllo sostanziale sulla posizione patrimoniale e reddituale dei soggetti beneficiari di prestazioni, attivando l'intervento della Guardia di Finanza, attraverso un protocollo d'intesa a cura della Ripartizione Servizi alla Persona.

## **Articolo 9 Obblighi del cittadino**

- 1.** Qualunque omissione od affermazione mendace da parte del cittadino ovvero produzione di documentazione viziata quanto ai dati in essa omessi o riportati, con il chiaro intento di ottenere indebitamente la concessione della prestazione od una sua sovradimensionata elargizione, comporta l'immediata decadenza dal beneficio senza possibilità di deroga. L'Ente provvederà al recupero delle somme indebitamente percepite a far data dal giorno stesso in cui, in base agli accertamenti effettuati, l'omissione o l'affermazione mendace di cui sopra hanno prodotto indebita prestazione.
- 2.** Errori nella documentazione agli atti del Comune dovuti a cause non riconducibili a dichiarazioni mendaci possono essere sanati dal cittadino in ogni momento senza che intervenga alcun intervento di carattere sanzionatorio nei confronti del medesimo. L'Ente provvederà all'eventuale recupero delle somme indebitamente percepite a far data dal giorno stesso in cui, in base agli accertamenti effettuati, gli errori di cui sopra hanno prodotto indebita prestazione.
- 3.** La compartecipazione economica del Comune alla spesa relativa al ricovero in struttura concerne la sola quota socio-assistenziale della retta esclusivamente per i giorni di effettiva degenza. Nell'ipotesi in cui intervenga il ricovero ospedaliero e fino a un massimo di 20 giorni di ospedalizzazione, il Comune comparteciperà al pagamento della quota socio-assistenziale concernente il mantenimento del posto letto, nella misura del 70% della quota sociale della tariffa. Decorsi i 20 giorni, qualora non intervengano le dimissioni ospedaliere, non ci sarà alcuna copertura da parte dell'Ente in relazione alla quota socio-assistenziale; in relazione a detta circostanza si procederà alla rivalutazione della situazione del paziente, anche mediante attivazione dell'U.V.M., laddove competente, ai fini dell'aggiornamento del PAI. Nulla è da integrarsi di quanto addebitato al cittadino per le prestazioni alberghiere e/o di servizio alla persona non incluse nella tariffa residenziale e pertanto a totale carico dell'utente, nonché per altre cause che esulino da quanto sopra disposto.
- 4.** I criteri definiti nel presente disciplinare per l'accesso alla prestazione ed il calcolo della contribuzione a carico del Comune alla quota socio-assistenziale della retta applicata agli ospiti in struttura sono suscettibili di revisione a salvaguardia degli equilibri di Finanza Pubblica e di Bilancio.

**Articolo 10**  
**Norme transitorie ed entrata in vigore**

1. Il presente disciplinare entra in vigore a seguito dell'esecutività della Delibera che ne dispone l'approvazione.
2. Al fine di ammortizzare l'impatto sociale e finanziario derivante dall'applicazione del presente disciplinare, esclusivamente per gli utenti già presi in carico alla data di entrata in vigore, resteranno invariate le condizioni e quote di compartecipazione delle rette fissate, fino a nuova rivalutazione delle condizioni socio-economiche degli utenti che comunque dovrà avvenire entro massimo quattro mesi.

**Articolo 11**  
**Rinvio alla normativa vigente**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, sono da applicarsi le disposizioni di cui al Regolamento, nonché la normativa nazionale e regionale vigente in materia, in quanto compatibile.
2. Le disposizioni normative nazionali o regionali emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente atto integrano o sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente configgenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione dello stesso.